

VERBALE DI ACCORDO

Roma, 6 dicembre 2013

Tra

FISE – ARE in persona del VicePresidente Cinzia Spaziani, Saverio Secreti, Emanuela Colmegna e Stefano Guzzeloni, e da Donatello Miccoli

e

SLC - CGIL rappresentata da Nicola Di Ceglie

SLP - CISL rappresentata da Luca Buralassi, Sebastiano Cappuccio e Cono Fusca

UILPOSTE rappresentata da Giovanni De Rosa e Pina Esposito

UIL - TRASPORTI rappresentata da Sergio Tarabù

Premesso che:

- Le parti ritengono imprescindibile che le aziende mantengano un elevato livello di competitività garantendo un'eccellente qualità del servizio offerto alla clientela.
- Quanto sopra ha spinto le parti ad individuare soluzioni organizzative che consentano di migliorare la produttività salvaguardando gli assetti occupazionali.

Tutto ciò premesso è stato convenuto quanto segue

1. Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante, inscindibile ed essenziale del presente accordo.

2. Orario di lavoro durante il periodo di “trimestrale”

2.1. Le parti convengono che il personale, con orario di lavoro distribuito su 5

giorni la settimana, è tenuto a svolgere la propria attività lavorativa anche nel sesto giorno (sabato), durante i periodi di "trimestrale", che si intende il periodo di maggior picco dei flussi di corrispondenza legati a tutti i clienti che necessitano di rendicontazione periodica, che indicativamente sono individuati nei mesi di gennaio, febbraio, aprile, luglio e ottobre.

- 2.2. Fermo restando l'obbligo di prestare servizio il sesto giorno, ove richiesto, il datore di lavoro richiederà la prestazione solo al personale indispensabile e limitatamente alle giornate strettamente necessarie per il conseguimento degli standard di qualità richiesti dal committente.
- 2.3. Il datore di lavoro comunicherà l'esenzione dalla prestazione ai lavoratori qualora, tenuto conto delle esigenze tecnico organizzative e produttive, la stessa non risulti necessaria nel sesto giorno. In tale ipotesi i lavoratori saranno avvisati con un anticipo di almeno 2 giorni.
- 2.4. In caso contrario, quindi in mancanza di esplicita comunicazione da parte dell'azienda, tutti i lavoratori presteranno, limitatamente al periodo suindicato, l'attività lavorativa anche il sesto giorno.
- 2.5. Le ore prestate durante il sesto giorno saranno retribuite come previsto dall'art. 8, comma 14, del CCNL Recapiti (FISE - ARE).

Dichiarazione a verbale

- Le parti demandano a livello territoriale il raggiungimento di specifici accordi aziendali che introducano forme di compensazione delle ore lavorate il sesto giorno con permessi (es. banca ore).
- Tenuto conto dell'andamento altalenante del traffico di corrispondenza, il periodo di "trimestrale" potrebbe non coincidere esattamente con l'inizio e la fine dei mesi solari sopra indicati e potrebbe quindi cadere "a cavallo" di due mesi, le parti decorsi sei mesi dall'applicazione dall'istituto si incontreranno a livello nazionale per valutare una - eventuale - diversa collocazione dei

sabati lavorabili nel periodo di trimestrale.

L.C.S.

FISE - ARE

[Handwritten signatures for FISE - ARE]

SLC - CGIL

[Handwritten signature for SLC - CGIL]

SLP - CISL

[Handwritten signatures for SLP - CISL]

UILPOSTE

[Handwritten signature for UILPOSTE]

UIL - TRASPORTI

[Handwritten signature for UIL - TRASPORTI]